



Città di Piedimonte Matese

(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 DEL 02/07/2018

oggetto:

Servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili del Comune di Piedimonte Matese. Revoca Ordinanza n°17 del 14/06/2018 e nuova Ordinanza ex art.191 del d.lgs.152/2006

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n°1051/253 del 24/12/2014 il Responsabile p.t. del Settore Tecnico ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto del servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema "porta a porta" per la durata di anni cinque alla società TERMOTETTI sas;
- a seguito della predetta aggiudicazione veniva sottoscritto regolare contratto di appalto per atto pubblico amministrativo rep.05/2015 in data 27/03/2015;
- la durata veniva fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio come previsto dall'art. 2 del richiamato contratto;
- il citato verbale di consegna avveniva in data 01/04/2015 e per l'effetto la scadenza naturale del contratto doveva avvenire in data 31/03/2020;
- il predetto servizio per l'intera durata, veniva aggiudicato per l'importo complessivo di € 8.383.716,98 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 45.216,37 oltre IVA al netto del ribasso d'asta;
- l'importo mensile di aggiudicazione, pertanto, a seguito del ribasso d'asta, veniva fissato in € 139.728,61, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- in considerazione della sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011. n.159 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n.00063632 del 22/01/2018, è stato disposto il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n.190, c.d. white list provinciali della società "TERMOTETTI sas" con sede in Gioia Sannitica;
- con determinazione dirigenziale n°88 Reg. Gen. n°31 del 06/02/2018 è stato disposto il recesso del contratto di appalto Rep. n°05/2015, ai sensi dell'art.94 comma 2 del Dlgs n°159/2011, stipulato con la ditta TERMOTETTI SAS
- nella procedura di evidenza pubblica nella quale è risultata aggiudicataria la società TERMOTETTI sas, risultavano n°3 ulteriori ditte utilmente collocate in graduatoria e pertanto si è provveduto allo scorrimento di graduatoria per la gara in cui la IMPRESUD srl risultava affidataria ai sensi dell'art.110 comma 1 del Dlgs n°50/2016; l'esito dello scorrimento è stato il seguente:
 - Richiesta disponibilità prot. n°510 del 29/03/2018 ditta Senesi spa - 2° in graduatoria; riscontro pec del 03/04/2018 con esito positivo: tuttavia non si può prendere in considerazione in quanto la ditta è colpita da interdittiva antimafia come da nota della Prefettura di Caserta prot. n°0094015 del 29/11/2017;
 - Richiesta disponibilità prot. n°510 del 29/03/2018 ditta Pulitem srl - 3° in graduatoria; riscontro raccomandata con a/r esito: negativo
 - Richiesta disponibilità prot. n°510. del 29/03/2018 ditta Go Service scarl - 4° in graduatoria; riscontro pec esito: negativo

VISTO l'art.191 del d.lgs. n.152/2006 secondo cui:

1.Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Commissione dell'Unione Europea."

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registro ufficiale prot.0005982 del 22/04/2016;

DATO ATTO

che la presente ordinanza ed il connesso potere derogatorio si rende necessaria ed ineludibile a causa della comunicazione del provvedimento n.00063632 del 22/01/2018, acquisito al protocollo dell'Ente in data 01/02/2018 al n.1779, del Prefetto della Provincia di Caserta con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n.190, c.d. white list provinciali della società "TERMOTETTI sas" con sede in Gioia Sannitica;

che prima di tale comunicazione questa amministrazione non avrebbe potuto legittimamente indire nuova gara in pendenza di regolare contratto;

che non è possibile sospendere il servizio in questione per i tempi necessari all'espletamento della relativa gara se non con insostenibili disagi e rischi per la salute pubblica;

che l'interruzione del servizio di prelievo e trasporto rifiuti solidi urbani, con la stagione estiva potrebbe portare a conseguenze ancora più dannose per la salute umana e la salubrità dell'ambiente;

che si rende necessario, pertanto, derogare alle procedure ordinarie previste dalla disciplina di cui al D.lgs.50/2016;

RITENUTO stante la condizione emergenziale per le motivazioni sopra descritte, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs.50/2016 affidando l'espletamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale a idonea ditta specializzata nel settore, come individuata dall'indagine di mercato di cui innanzi svolta dal responsabile del Settore Tecnico, individuando, quindi, un nuovo soggetto affidatario del servizio onde evitare interruzioni dello stesso;

EVIDENZIATO

che con determinazione Reg. Gen. n.273 del 15/05/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha avviato una procedura per l'individuazione di idoneo operatore economico mediante richiesta di preventivi a delle ditte che gestiscano analogo servizio in Comuni della Provincia di Caserta, preferendo quelli iscritti nelle *white list* provinciali ovvero a prevalente capitale pubblico, in via propedeutica all'adozione di Ordinanza Sindacale ex art.191 del D.lgs. n.152/2006 per la gestione servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili con annessi servizi affini e complementari;

che la base d'asta è stata fissata fino al 31/12/2018 in Euro 838.371,66 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge (derivanti dall'importo mensile di € 139.728,61, oltre IVA, comprensivo di € 4.521,64 per oneri di sicurezza, per mesi sei);

che la lettera d'invito prot. n. 6181 del 15/05/2018, approvata con la predetta determinazione n.273 del 15/05/2018, è stata inviata a mezzo pec alle seguenti ditte:

- 1.TLZ SRL
- 2.LAVORGNA SRL
- 3.C.I.T.E. – CONSORZIO INTERPROVINCIALE TRASPORTI ECOAMBIENTALI
- 4.ECOLOGIA FALZARANO SRL
- 5.CONSORZIO SINERGIE
6. GPN SRL
- 7.ECONSULT SRL
- 8.AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
- 9.FORMIA RIFIUTI ZERO srl

che come attestato con verbale del Responsabile del Settore Tecnico del 31/05/2018 delle nove ditte invitate soltanto due hanno risposto presentato offerta economica in busta chiusa e sigillata e precisamente:

ECOLOGIA FALZARANO SRL **prot. n. 6918 del 29/05/2018**
LAVORGNA srl **prot. n. 6933 del 29/05/2018**

DATO ATTO che con determinazione Reg. Gen. n. 320 del 31/05/2018 il responsabile del Settore Tecnico, a seguito dell'apertura delle uniche due proposte pervenute, riscontrava le seguenti offerte:

ECOLOGIA FALZARANO SRL **ribasso offerto: 4,01%**
LAVORGNA srl **declinava l'invito a formulare offerta**

RILEVATO CHE la società Ecologia Falzarano srl, con sede legale in Airola (Bn) alla Via Domenico Izzo n°5 - P.IVA 01104520620, è risultata disponibile ad assumere il servizio di che trattasi offrendo un ribasso del **4,01 %** sull'importo di Euro 838.371,66 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge (derivanti dall'importo mensile di € 139.728,61, oltre IVA, comprensivo di € 4.521,64 per oneri di sicurezza, per mesi sei), corrispondente all'importo di sei canoni mensili riconosciuti alla ditta Termotetti sas ed iscritta nella *white list* ex. Art 1 commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013, presso la Prefettura di Genova e successivamente trasferita presso la Prefettura di Benevento con iscrizione dell'elenco dei richiedenti albo fornitori *white list* dal 13/04/2018;

VISTO che la società Ecologia Falzarano srl, nonostante la diffida prot. n°8590 del 28/06/2018, trasmessa via pec in pari data, non ha dato avvio al servizio il 01/07/2018, né ha comunicato alcunchè, facendo venire meno il rapporto fiduciario necessario per un affidamento di tale portata in condizioni di urgenza;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata, agli stessi patti e condizioni, dalla società BALGA srl con nota prot. n 8630 del 29.06.2018 società iscritta nella *white list* della Prefettura di Napoli. ed in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - TUEL e in particolare gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4;

VISTA la legge 241/1990, novellata dalla Legge 15/2005;

Alla luce della narrativa che precede, tutto quanto sopra premesso, visto e considerato; ravvisato che sussistono i motivi che determinano la necessità di adottare atti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica igiene e della pubblica incolumità e dell' ambiente;
con la presente

REVOCA

L'Ordinanza n°17 del 14/06/2018 e contestualmente

ORDINA

alla Balga srl., con sede legale in via nuova Cartaromana ,ISCHIA (NA) - P.IVA 06440431218., - iscritta all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali istituito ai sensi dell'art.212 del d.lgs. 152/2006 n. NA-16851 presso la CCIAA di Napoli, nella persona del rappresentante legale Ivano Balestrieri, nato a Lacco Ameno (NA.....) il 29.04.1983., codice fiscale BLSVNI83D29E396D domiciliato per la carica presso la sede della stessa Società, di effettuare il servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Piedimonte Matese con immediato passaggio aziendale delle unità lavorative quale personale cantierabile attualmente utilizzate per lo svolgimento del servizio, agli stessi Patti e Condizioni del capitolato speciale di appalto e relativo alla gara già aggiudicata in precedenza alla TERMOTETTI sas, per l'importo di € **805.840,86** (ottocentocinquemilaottocentoquaranta/86) al netto del ribasso offerto del **4,01%** sull'importo a base d'asta di € 838.371,66 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge per un periodo di **sei mesi**;

DISPONE

CHE la validità della presente ordinanza ha decorrenza immediata nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 4, art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

CHE il servizio oggetto della presente ordinanza abbia a cessare anticipatamente, rispetto al termine di sei mesi, all'atto del subentro degli affidatari della gestione integrata dei rifiuti individuati dai soggetti di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale della Campania n.14 del 2016 ovvero del contraente individuato dalla amministrazione comunale, ai sensi del D.lgs 50/2016, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo o rimborso spese, fatto salvo il pagamento del prezzo stabilito computato giornalmente sino alla data di cessazione;

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul relativo sito Web;

CHE la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministro della Salute e al Ministro per le Attività Produttive;

CHE la presente Ordinanza sia notificata al Prefetto di Caserta, al Presidente della Regione Campania, all'Assessorato Regionale Ambiente, al Presidente Provincia di Caserta, al Responsabile Ufficio Finanziario di questo Comune, alla Stazione Carabinieri di Piedimonte Matese e al Comando della Polizia Municipale affinché ne verifichino il pieno rispetto;

CHE la presente Ordinanza sia trasmessa alla suddetta società, alla Termotetti sas e alla Ecologica Falzarano srl, ai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario per l'emissione di tutti gli atti necessari e di competenza ed in particolare la prenotazione della spesa sull'apposito capitolo di bilancio;

CHE il Responsabile del Servizio Tecnico ponga in essere senza indugi tutti gli atti necessari all'indizione di una gara per la gestione del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Piedimonte Matese, procedendo all'affidamento del servizio entro il termine di validità della presente ordinanza; Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto stesso all'albo pretorio del Comune; oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO

dott. Luigi Di Lorenzo

